

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

18.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	<i>Pag.</i>		
Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari. (<i>Modificato dal Senato</i>) (976-B)	241	Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1049)	243
Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-III, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito. (1030)	242	Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1044)	244
Norme per l'avanzamento al grado di sergente dei caporali maggiori musicanti effettivi e modificazioni all'articolo 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazione nel titolo</i>). (1041)	242		
Nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. (1042)	243		
Modificazione dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo. (1043)	243		
Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra. (1048)	243		

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali Berna, Bodini, Carraroli, Chiodi, Dalla Bona, Fanelli, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Iglioni, Mazzetti Mario, Vitalini Sacconi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari. (*Modificato dal Senato*). (976 B)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Carraroli ed informa che il disegno di legge che fu accolto con compiacimento dalla Commissione, la quale formulò anche il voto che l'obbligo in esso previsto fosse esteso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agli altri professionisti, è ritornato dal Senato con un duplice emendamento all'articolo 12 che fa parte delle disposizioni transitorie e che stabilisce i titoli per il conferimento dei gradi da tenente a maggiore di complemento, nel corpo sanitario o veterinario, ai sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato, o riformati, o dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, a seconda dei posti occupati nella vita civile. Dai titoli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, che riguarda il conferimento del grado di capitano, la Commissione del Senato ha soppresso quello di assistente ordinario di istituti scientifici universitari e quello di aiuto o assistente ordinario di facoltà di medicina veterinaria.

Evidentemente si è voluto con ciò adottare una maggior cautela, trattandosi normalmente di giovani appena usciti dalle Università o di persone che non hanno o che soltanto limitatamente hanno prestato servizio militare.

GORLA rinnova la raccomandazione che il provvedimento adottato per i sanitari venga esteso anche alle altre categorie di professionisti, aggiungendo che si abbia a tener conto, nelle destinazioni alle varie armi, corpi, e servizi, delle rispettive specializzazioni e che coloro che già appartengono all'esercito vengano assegnati ai ruoli rispondenti alle loro capacità tecniche.

PRESIDENTE avverte di aver già fatto pervenire al Ministero della guerra il resoconto della riunione in cui fu espresso il voto della Commissione col quale si auspicava che nessuno, salvo plausibili eccezioni, potesse esercitare la professione se non avesse ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento.

Tornerà a trasmettere la raccomandazione con l'aggiunta del camerata Gorla relativa alle specializzazioni.

Pone ai voti l'articolo 12 emendato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-III, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito. (1030)

MANNI, *Relatore*, fa presente che nel 1923, la Regia aeronautica, non disponendo di un proprio regolamento di disciplina,

ritenne di adottare quello del Regio esercito e, per questo, venne emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1923-III che, all'articolo 1, ne estendeva l'applicabilità.

Ora, avendo la Regia aeronautica predisposto il suo regolamento, prima di applicarlo, occorre abrogare la disposizione del dell'articolo 1 del Regio decreto-legge menzionato.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'avanzamento al grado di sergente dei caporali maggiori musicanti effettivi e modificazioni all'articolo 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (1041)

PRETI, *Relatore*, rileva l'opportunità del provvedimento che reca soddisfazione ad una categoria minore della gerarchia militare, allettandola, così, anche a permanere in servizio.

Notevole è la parte che riguarda il trattamento di rafferma: mentre prima i raffermati erano pagati a cessazione dal servizio, ora vengono pagati di volta in volta, al termine di ciascuna rafferma.

Poichè questo trattamento già esisteva nei confronti della banda dei Reali carabinieri, col provvedimento odierno si viene ad eliminare la disparità di trattamento.

Nota però che il titolo del disegno di legge non sia bene appropriato, poichè si tratta di una serie di provvedimenti, anche di natura organica, che la intitolazione stessa non abbraccia.

PRESIDENTE si associa e propone di modificare il titolo nel modo seguente: « Norme per l'organico e per l'avanzamento dei musicanti effettivi ».

Pone a partito la proposta.

(È approvata).

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. (1042)

PRESIDENTE riferisce in assenza del relatore Carraroli, e ricorda che agli ufficiali dei carabinieri Reali, in sostituzione del cavallo, per l'uso in servizio, è stata assegnata un'autovettura utilitaria, biposto, sotto determinate condizioni. L'autovettura era data alla persona; ora, invece, viene data alla carica, che l'ufficiale ricopre, di modo che, lasciando l'ufficiale la carica, la macchina rimane al suo successore. Le autovetture sono gestite direttamente dall'Amministrazione militare, con le stesse modalità di tutte le altre autovetture in servizio nel Regio esercito.

Agli ufficiali che possiedono un'autovettura è data facoltà di usarla per servizio e, in questo caso, l'Amministrazione corrisponde una speciale indennità annua di lire 960 lorde e dà inoltre una indennità chilometrica da stabilirsi con apposita disposizione.

Infine, il Ministero della guerra può cedere, a pagamento, agli ufficiali dei carabinieri Reali, che ricoprono una delle cariche per le quali è consentito l'uso della macchina, le autovetture di proprietà dell'Amministrazione militare, a condizione che gli acquirenti l'usino per servizio.

Si tratta, in complesso, di utili disposizioni per la migliore e più economica utilizzazione degli automezzi.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo. (1043)

GORLA, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame ha lo scopo di coordinare la legge del 22 dicembre 1939-XVIII, che autorizza il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di Amministrazione, con la legge 6 giugno 1940-XVIII che autorizza il reclutamento di 1500 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

La prima legge stabilisce che la promozione a tenente avviene dopo tre anni di permanenza nel grado di sottotenente; la seconda legge, invece, stabilisce in due anni la permanenza nel grado.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di apportare una parità di trattamento, riducendo a due anni, anche per i sottotenenti di Amministrazione, la permanenza nel grado per la promozione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra. (1048)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, pone in rilievo il valore morale del provvedimento con cui lo Stato fascista, come si è preoccupato in passato delle condizioni degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti delle precedenti guerre, così mostra oggi la sua sollecitudine per quelli della guerra attuale. Senza quindi attendere le nuove provvidenze che il Governo già annuncia di voler emanare, per intanto, avendo come punto di riferimento il trattamento già fatto alle stesse benemerite categorie durante le guerre passate, con questa legge dispone a favore di coloro che vengono a trovarsi nelle stesse condizioni, l'estensione integrale dei medesimi benefici di protezione e di assistenza. Trova pertanto che il disegno di legge meriti piena approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (1049)

(Interviene il Sottosegretario di Stato per la guerra, Soddu).

SACCO, *Relatore*, osserva che, come è detto nella relazione ministeriale, in dipendenza della situazione creatasi a causa del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'attuale stato di guerra, si è reso necessario adeguare alla situazione stessa le disposizioni delle vigenti leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, relative al tempo di guerra.

Poichè, fortunatamente, nella guerra attuale non si sono verificate, tra gli ufficiali, specie negli alti gradi, quelle perdite in previsione delle quali, ritenendosi di non poter applicare le norme del tempo di pace, sono state adottate regole eccezionali nelle suddette leggi, si è ritenuto opportuno ritornare, presso a poco, cioè con qualche variante, alle condizioni del tempo di pace, per non turbare l'euritmia nelle promozioni.

L'esame dei singoli articoli porrà in rilievo la portata del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

GUGLIELMOTTI non vede la ragione perchè, secondo l'articolo 1, lettera b), non si debba richiedere, per la promozione, il periodo di comando prescritto dall'articolo 32 della legge sull'avanzamento. Potrà, in tempo di guerra, essere ridotto, ma non obliterato del tutto. Ricorda che fu ritenuto cardine fondamentale della legge sull'avanzamento il requisito del comando effettivo di truppe. Il trascurarlo per il tempo di guerra significherebbe capovolgere lo spirito della legge stessa.

PRESIDENTE concorda nel non ritenere che si debba passare sopra il periodo di comando, mentre poi, alla stessa lettera b) si mantiene la prescrizione del periodo di permanenza minima nel grado.

GORINI ritiene opportuno che si tenga presente che in tempo di guerra, i comandi di reparti mobilitati, anche minori, hanno bisogno di ufficiali con speciali attitudini ai servizi di Stato Maggiore, di ufficiali, cioè che devono avere caratteristiche non facili a trovarsi nella massa. Il privare questi comandi, in momenti delicati, di tali ufficiali, che sarebbero messi in condizioni di dover abbandonare immediatamente il loro incarico per assumere il comando del reparto che loro compete, porterebbe a non lievi inconvenienti.

PRESIDENTE trova giusta la preoccupazione del camerata Gorini, ma ritiene che il numero degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sia, attualmente, più che abbondante e che quindi una buona parte di essi può essere restituita all'effettivo comando. Il togliere per tutti la prescrizione del periodo di comando recherebbe altri e ben più gravi inconvenienti.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra* fa presente che, pur trovando giusta, in linea generale, l'osservazione del camerata Guglielmotti, vi sono però taluni casi, in cui ufficiali comandati a delicati compiti di responsabilità dovrebbero lasciare questi incarichi per compiere il periodo di comando, il che porterebbe grave disturbo al funzionamento di servizi a loro affidati.

D'altra parte, se non si tenesse conto di queste particolari ed eccezionali situazioni, per gli ufficiali in parola costituirebbe un danno il fatto di essere addetti a determinati uffici, invece di costituire un elemento di merito.

Tuttavia, per non lasciare la completa elasticità consentita dalla attuale legge sullo avanzamento, ha creduto di introdurre un freno con la prescrizione del periodo di permanenza minima nel grado.

Assicura che l'applicazione della disposizione di legge sarà contenuta entro i limiti più ristretti. Propone anzi che questo concetto di limitazione sia introdotto nella legge.

PRESIDENTE, ritiene sufficiente l'assicurazione data dal Sottosegretario di Stato.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, insiste e propone di modificare la lettera b) dell'articolo 1, in questi termini: «Si richiedono, per la promozione, i periodi di comando, di cui all'articolo 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro della Guerra e si richiedono, in ogni caso, i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31».

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo 1 con questo emendamento.

(È approvato).

Si approvano anche i rimanenti articoli.

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (1044)

SACCO, *Relatore*, espone il contenuto del disegno di legge che mira ad incrementare il reclutamento degli specializzati nel Regio esercito, dei quali è sempre maggiormente sentita la necessità, dato il crescente sviluppo del tecnicismo. Si è pertanto semplificata la procedura per gli arruolamenti volontari, si è portato il limite massimo di età da 26 a 28 anni, si è ridotto il numero dei documenti da esibire, abolendosi anche il rituale certi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ficato di buona condotta, apparendo sufficiente la limitazione stabilita per determinate condanne penali. Viene in oltre stabilito il nuovo trattamento economico: l'indennità giornaliera di lire due, nei primi due anni di ferma, aumenta di una lira per ogni anno successivo fino al quinto e in oltre si corrisponde, al termine della ferma biennale e per ogni anno successivo fino al quinto, un premio di lire mille. Da ultimo si dispone per il trattamento degli specializzati riaffermati che cessino dalla riafferma per sopraggiunta inabilità fisica.

Trova il provvedimento degno di plauso.

PRESIDENTE si associa e, a nome della Commissione, rivolge un sentito ringraziamento ed un vivo plauso al Sottosegretario di Stato per la guerra per essersi preoccupato di questa categoria che ha tanta importanza per l'organica efficienza dell'esercito.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, ringrazia ed annunzia che questo provvedimento non è che l'inizio di una serie di molti altri che verranno, avendo il Duce ordinato che si orientino gli studi verso l'organizzazione del personale effettivo specializzato.

In conseguenza dello sviluppo della tecnica e del notevole incremento che si intende dare alle armi tecniche ed alla motorizzazione in ispecie, occorrerà un ingente numero di specializzati in servizio permanente, in quanto solo questi potranno seriamente rispondere del mezzo meccanico che viene loro affidato. Ne conseguirà che costoro formeranno l'inquadramento dei reparti; e il servizio di leva, in considerazione anche del periodo premilitare, potrà essere notevolmente ridotto e probabilmente limitato al periodo di manovre ai campi. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE prende questa occasione per rammentare al Sottosegretario di Stato per la guerra che nella riunione in cui si è approvato il disegno di legge per l'utilizzazione totalitaria dei medici, farmacisti e veterinari, la Commissione espresse il voto, anche oggi ripetuto, che il provvedimento sia esteso a tutti i laureati e che, anzi, non possa esercitare alcuna funzione civile il laureato che non abbia avuto la nomina ad ufficiale di complemento, tranne le debite eccezioni, come nei casi di inidoneità fisica. Inoltre, su proposta dal camerata Gorla, si è anche aggiunto il voto che, con la estensione a tutti i laureati del provvedimento preso nei sanitari, si tenga conto, nella destinazione, delle rispettive specializzazioni tecniche.

GORLA fa presente che mentre questo criterio è già attuato per le classi giovani, ciò non avviene per coloro che appartengono a classi anziane; cosicchè si trovano tecnici sparsi in varie armi senza che possano essere utilizzati nella loro specialità, mentre il Ministero insiste nella richiesta di tecnici. Vorrebbe pertanto che si rivedessero i quadri di questi tecnici per adibire ciascuno ai servizi rispondenti alla migliore sua utilizzazione.

HEMMELEER vorrebbe che una simile disposizione non si rendesse obbligatoria, poichè anche a molti tecnici, appassionati alla arma cui attualmente appartengono, dorrebbe di esserne trasferiti.

PRESIDENTE ritiene che oltre ad adottarsi il principio fondamentale che ogni laureato debba essere anche ufficiale, tenendosi conto delle rispettive specializzazioni, per quanto riguarda i tecnici attualmente incorporati come ufficiali nell'esercito, potrebbe il Ministero dare loro facoltà di far domanda di trasferimento.

GORLA si associa.

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta in tal senso la raccomandazione ed assicura che provvederà in conseguenza.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

Avverte che, per suggerimento del Ministero di grazia e giustizia all'articolo 2, n. 3, dove è detto: « non siano incorsi in condanna di furto »... « delitti contro il buon costume » ecc., si debba usare la espressione più esatta: « condanna per furto » e, in conformità della dizione del Codice Penale: « delitti contro la moralità e il buon costume ».

SODDU, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 così emendato.

(*È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la guerra per il suo intervento alla riunione e coglie l'occasione di esprimere, con un evviva all'esercito e a tutte le Forze Armate, la certezza nella vittoria prossima e totale. (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle 12,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari. (966-B)

ART. 1.

I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia, che debbano ancora adempiere agli obblighi di leva e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle sopresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; la loro statura non deve però essere inferiore a metri 1,50.

Il Ministro della guerra ha la facoltà di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.

Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:

a) i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sarà subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.

Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorità, nominati sottotenenti di

complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro della guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;

b) i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanità e nelle infermerie quadrupedi.

Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute o per altre cause di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivamente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo.

ART. 2.

Il Ministro della guerra ha la facoltà di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, che siano laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia, o diplomati in farmacia, e non abbiano compiuto il servizio di leva.

La frequenza di tali corsi è obbligatoria per coloro che non abbiano superato il 30° anno di età e siano limitatamente idonei al servizio militare soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nell'elenco B approvato con Regio decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303, e successive modifiche.

Nominati ufficiali, essi, fino a che perduri la loro limitata idoneità al servizio militare, saranno, di massima, adibiti, se del servizio sanitario, presso gli ospedali territoriali, i distretti militari, i consigli di leva, le commissioni mobili, i comandi di deposito reggimentale; se veterinari, presso le infermerie quadrupedi territoriali. In seguito potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari per stabilire la persistenza o meno della limitata idoneità, ad eccezione di quelli che siano limitatamente idonei per le imper-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fezioni o le infermità contemplate negli articoli 1, 14, 16, 22, del citato elenco *B*, le quali, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di modificazioni utili per il servizio militare.

ART. 3.

Il servizio di prima nomina dei sottotenenti, nominati tali secondo le disposizioni degli articoli 1 e 2, sarà ridotto, nella misura da stabilirsi dal Ministro della guerra, nel caso che essi risultino ascritti alle sopresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedamento anticipato.

ART. 4.

I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di età, sono, d'autorità, nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.

Il Ministro della guerra può esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo.

ART. 5.

I sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma, i riformati presso i Consigli di leva, ed i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e non abbiano compiuto il 68° anno di età, possono conseguire, a domanda, il grado di sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, purchè, rivisitati, siano giudicati idonei incondizionatamente al servizio militare.

Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di età.

In caso di speciali esigenze, il Ministro della guerra può nominare d'autorità sottotenenti di complemento nei servizi sanitario o veterinario, subordinatamente al possesso dei citati titoli di studio ed al non avere gli interessati superato il 55° anno di età:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma ed i riformati presso i Consigli di leva, i quali, rivisitati, risultino o incondizionatamente o limitatamente idonei al servizio militare: ma, nel secondo caso, soltanto per le imperfezioni o le infermità indicate nell'elenco *B* approvato con Regio decreto 1° marzo 1937-XV, n. 303, e successive modifiche;

b) gli arruolati dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali, rivisitati, risultino limitatamente idonei soltanto per le imperfezioni od infermità indicate nel citato elenco *B* e non siano o non possano essere chiamati a frequentare gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento per i dichiarati limitatamente idonei, di cui allo articolo 1 della presente legge;

c) gli arruolati i quali non siano stati chiamati a soddisfare gli obblighi di leva perchè di statura inferiore a metri 1,54.

Le norme di cui agli ultimi due comma, del citato articolo 1 valgono anche per i limitatamente idonei oggetto delle lettere a) e b) del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normale mobile o della riserva della Associazione italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.

ART. 6.

È istituito un ruolo unico di maggiori generali medici consulenti in congedo.

In detto ruolo possono essere iscritti, previo loro consenso, non oltre 30 eminenti personalità che eccellano per titoli scientifici e benemerienze acquisite nel campo della medicina e della chirurgia, conferendo lustro alla Nazione.

ART. 7.

Il conferimento del grado di maggiore generale medico consulente è effettuato con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

Detto grado è conferito soltanto a coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età, e prescindendo dal grado militare eventualmente da essi rivestito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il requisito dell'età non è richiesto per gli accademici d'Italia, per il direttore generale della sanità pubblica e per quelle eminenti personalità che nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate rivestano il grado di generale medico.

L'iscritto, al raggiungimento del 75° anno di età, cessa dal ruolo, conservando, a titolo onorifico, il grado e l'uniforme.

ART. 8.

I maggiori generali consulenti esplicano esclusivamente funzioni di consulenza (consulti, visite o pareri) e sono tenuti a prestare la loro opera ogni qualvolta le autorità militari (Ministero della guerra o Comandi di Corpo d'armata) lo richiedano.

ART. 9.

L'anzianità fra i maggiori generali medici consulenti è determinata dalla data del conferimento del grado.

A parità di data di conferimento del grado prederà nel ruolo il più elevato nel grado militare o civile eventualmente rivestito: in mancanza, a parità di grado, il più anziano di età.

ART. 10.

I maggiori generali medici consulenti sono soggetti, in quanto ad essi applicabili, alle disposizioni vigenti sullo stato, la disciplina e l'uniforme, per gli ufficiali del Regio esercito in congedo.

ART. 11.

Ai maggiori generali medici consulenti spettano, per i giorni nei quali sono chiamati a prestare l'opera di consulente, gli assegni ed altre indennità del grado, osservato il disposto dell'articolo 51 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VI, numero 3438.

Per quanto riguarda le indennità, esse debbono essere limitate all'indennità militare ed a quella di missione, nonchè ai rimborsi per spese di trasporto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, ai sottufficiali ed ai militari di truppa in congedo illimitato, di cui all'articolo 4,

ai sottufficiali ed ai militari di truppa in posizione di riforma, ai riformati presso i Consigli di leva, ai dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, di cui all'articolo 5, può, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra, essere conferito, come grado iniziale:

a) quello di tenente, se abbiano 10 anni almeno di laurea ed uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo tecnico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale, pratica;

b) quello di capitano, se abbiano libera docenza universitaria o siano, o siano stati, in seguito a pubblico concorso, primari o aiuti di ospedali civili di grandi città o aiuti di istituti scientifici universitari.

c) quello di maggiore (medici e veterinari) se professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Università, nelle materie di insegnamento delle facoltà di medicina e chirurgia, o di medicina veterinaria, ovvero ricoprano la carica di ispettori generali medici dell'Amministrazione della Sanità pubblica (grado V).

ART. 13.

Nella prima applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, agli ufficiali che — all'atto del loro trasferimento nei servizi sanitario e veterinario a norma dell'articolo 47 della legge medesima — si trovino in possesso dei titoli che l'articolo 12 della presente legge prevede per gradi superiori a quello con il quale singolarmente dovrebbero transitare nei servizi in parola, può essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento degli ufficiali, il grado che al citato articolo 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, agli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, delle categorie in congedo o del « ruolo d'onore », che si trovino in possesso di titoli che l'articolo 12 prevede per gradi superiori a quello da essi rivestito, può essere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro della guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento, il grado che il citato articolo 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso; a quelli che col grado di capitano, medico o veterinario, abbiano partecipato ad una o più campagne di guerra o siano stati impiegati in operazioni di polizia coloniale, riconosciute tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, può essere conferito il grado di maggiore anche nel caso che non siano in possesso del titolo di studio di cui al ripetuto articolo 12 e semprechè ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorità gerarchiche.

ART. 15.

Ai medici, farmacisti e veterinari che si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e non abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della legge stessa il 68° anno di età, è fatto obbligo di denunciare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al comando del distretto militare di residenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 16.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito. (1030)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica, del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina militare per la Regia aeronautica.

Norme per l'organico e per l'avanzamento dei musicanti effettivi e modificazioni all'articolo 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (1041)

ART. 1.

L'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata si compone, oltre che del maestro direttore e ispettore delle bande reggimentali, di 50 esecutori, così divisi:

Prime parti:

maresciallo vice-direttore di banda.	N.	1
sergenti maggiori, sergenti, caporali maggiori, caporali o soldati musicanti effettivi	»	8

Seconde parti:

sergente maggiore musicante effettivo	»	1
sergenti, caporali maggiori, caporali o soldati musicanti effettivi.	»	10

Terze parti:

allievi musicanti (volontari ordinari o di leva)	»	20
aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva)	»	10
	N.	50
	=	

ART. 2.

Il maresciallo vice-direttore di banda ed i sottufficiali musicanti effettivi gravano sull'organico generale dei rispettivi gradi.

ART. 3.

L'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore, sergente e sergente maggiore dei militari musicanti effettivi è regolato dalle norme vigenti sull'avanzamento dei graduati e dei sottufficiali del Regio esercito.

ART. 4.

I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di prime parti, indicati nell'allegato 1 alla presente legge, possono raggiungere il grado di sergente maggiore.

I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di seconde parti, di cui all'allegato 1 alla presente legge, possono essere promossi fino al grado di sergente, sem-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prechè abbiano almeno due anni di servizio effettivo, di cui 6 mesi prestati col grado di caporal maggiore. Per coprire la vacanza nel posto di sergente maggiore di seconde parti è, però, promovibile il sergente di seconde parti più anziano.

ART. 5.

I militari all'atto della nomina a musicante effettivo assumono la ferma di anni tre e con la promozione a sergente commutano tale ferma in quella di due anni con l'obbligo però di prestare un anno di servizio col grado conseguito.

ART. 6.

In deroga all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sergenti musicanti effettivi, suonatori di uno strumento di seconde parti, al compimento della ferma di due anni, dei quali uno col grado di sergente, possono essere ammessi — se ritenuti meritevoli — alla rafferma di un anno, al termine della quale, qualora chiedano di continuare il servizio, se giudicati idonei, possono essere ammessi alla carriera continuativa con lo stesso grado. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

I sergenti musicanti effettivi, già ammessi alla carriera continuativa che siano promossi sergenti maggiori, proseguono, col nuovo grado, nella carriera continuativa.

ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i graduati musicanti effettivi non sono più ammessi a rafferme triennali o annuali con premio.

ART. 8.

Le indennità di rafferma triennale con premio, previste dall'articolo 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.

Nei riguardi dei sottufficiali e graduati di truppa, che abbiano già maturato il diritto a tale indennità o trentaseiesimi di essa, verrà fatto luogo alla liquidazione dei relativi crediti.

ART. 9.

I militari raffermati con premio non avranno più diritto ad anticipazioni sulle indennità di rafferma triennale con premio.

ART. 10.

Ai marescialli capi-banda, istituiti con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, non è dovuta alcuna speciale sovrappaga o indennità per la carica da essi ricoperta.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ALLEGATO 1.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI
DEVOLUTI AI MUSICANTI EFFETTIVI.

Prime parti.

1. — Flicorno sopranino	N.	1
2. — 1° clarinetto piccolo	»	1
3. — 1° clarinetto soprano	»	1
4. — 1° flicorno soprano	»	1
5. — 1° flicorno tenore	»	1
6. — 1 ^a cornetta	»	1
7. — 1 ^a tromba in <i>fa</i> o in <i>mi b</i>	»	1
8. — 1° flicorno basso	»	1
9. — Saxofono tenore	»	1

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Seconde parti.

1. — 2° clarinetto soprano	N.	1
2. — 2° clarinetto piccolo	»	1
3. — 3° clarinetto soprano	»	1
4. — 1° corno in <i>fa</i> o in <i>mi b</i>	»	1
5. — 1° flicorno contrabasso	»	1
6. — 1 ^a tromba in <i>si b</i> basso	»	1
7. — 1° clarinetto contralto	»	1
8. — 1° saxofono contralto	»	1
9. — 1° flicorno basso grave in <i>fa</i> o in <i>mi b</i>	»	1
10. — 1° flauto	»	1
11. — Cassa	»	1

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI
DEVOLUTI AGLI ALLIEVI E ASPIRANTI ALLIEVI MUSICANTI
MILITARI NON DI CARRIERA.

Terze parti.

1. — 1° oboe	N.	1
2. — 2° oboe	»	1
3. — 2° flauto	»	1
4. — 4° clarinetto soprano	»	1
5. — 5° clarinetto soprano	»	1
6. — 6° clarinetto soprano	»	1
7. — 7° clarinetto soprano	»	1
8. — 8° clarinetto soprano	»	1
9. — 2° clarinetto contralto	»	1
10. — Saxofono soprano	»	1
11. — 2° saxofono contralto	»	1
12. — 1° saxofono baritono	»	1
13. — Contrabasso ad ancia oppure 2° saxofono baritono	»	1
14. — 2° corno	»	1
15. — 3° corno	»	1
16. — 4° corno	»	1
17. — 2 ^a cornetta	»	1
18. — 2 ^a tromba in <i>mi b</i>	»	1
19. — 1° trombone tenore	»	1
20. — 2° trombone tenore	»	1
21. — Trombone basso in <i>fa</i>	»	1
22. — 2° flicorno soprano	»	1
23. — 1° flicorno contralto	»	1
24. — 2° flicorno contralto	»	1
25. — 2° flicorno tenore	»	1
26. — 2° flicorno basso	»	1
27. — 2° flicorno basso grave in <i>mi b</i> o in <i>fa</i> oppure 2° fli- corno contrabasso in <i>si b</i>	»	1
28. — 2° flicorno contrabasso	»	1
29. — Tamburo o timpani	»	1
30. — Piatti	»	1

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. (1042)

ART. 1.

Le autovetture che, con Regio decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, convertito nella legge 21 marzo 1935-XIII, n. 311, vennero assegnate, in sostituzione del cavallo e per esclusivo uso di servizio, ad alcuni ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono intendersi concesse non più alla persona, ma alla carica ricoperta. Da tale data esse saranno gestite direttamente dall'Amministrazione militare con le identiche modalità in atto per tutte le altre autovetture in servizio nel Regio esercito.

ART. 2.

Le cariche per le quali è disposta l'assegnazione di cui al precedente articolo 1 sono:

quelle rivestite da tenenti colonnelli o maggiori dell'arma e previste dagli organici dei vari comandi ed enti dell'esercito, ad eccezione di quella di aiutante maggiore, di comandante di battaglione o di gruppo squadroni non motorizzati e di comandante dello squadrone carabinieri guardie del Re;

quella di comandante di compagnia e di tenenza territoriale.

ART. 3.

Gli ufficiali dell'arma che ricoprono cariche alle quali, per il disposto del precedente articolo 2, è assegnata l'autovettura, perdono il diritto al cavallo, alla relativa indennità, alla razione foraggio e ad ogni altro assegno avente relazione al possesso del cavallo.

ART. 4.

Gli ufficiali, anche se richiamati dal congedo, che ricoprono una delle suddette cariche, possono, a loro domanda, essere autorizzati ad usare, per servizio, una autovettura di proprietà, in buono stato d'uso, in sostituzione di quella assegnata dall'Amministrazione militare.

In tal caso, agli ufficiali stessi — che dovranno sempre tenere, a proprie spese, l'autovettura in piena efficienza per i servizi d'istituto — viene corrisposta:

a) una speciale indennità di lire 960 annue lorde a titolo di compenso per la prestazione per servizio, del mezzo di proprietà;

b) un'indennità chilometrica per i percorsi compiuti, per ragioni di servizio, anche nella ordinaria residenza, a titolo di rimborso spese di manutenzione e di esercizio.

Dette indennità sono soggette alle due riduzioni stabilite dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

A carico degli ufficiali restano oltre tutte le spese occorrenti per il funzionamento e la manutenzione dell'autovettura anche quelle, di qualsiasi natura, per la circolazione e per l'assicurazione.

L'indennità di lire 960 annue viene corrisposta a rate mensili posticipate per tutto il periodo di impiego, per servizio, dell'autovettura di proprietà.

ART. 5.

La misura dell'indennità chilometrica di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 viene stabilita con decreti ministeriali da emanare di concerto fra il Ministro per la guerra e quello per le finanze, in rapporto alle variazioni di costo di esercizio dell'autovettura.

ART. 6.

Il Ministro della guerra è autorizzato a cedere a pagamento agli ufficiali dei carabinieri Reali che ricoprono una delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge, e che ne facciano richiesta, l'autovettura di proprietà dell'Amministrazione militare loro assegnata a senso del Regio decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, a condizione che gli acquirenti l'usino per servizio, con le stesse modalità previste dal precedente articolo 4, per un periodo di tempo non inferiore a diciotto mesi dalla data d'acquisto e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a quello rimanente per completare i cinque anni di effettivo esercizio, esclusi i periodi eventuali di giacenza in magazzino.

Nel caso che prima dei suddetti termini l'acquirente venga a trovarsi in una posizione per la quale non è prevista la concessione di autovetture, egli potrà disporre liberamente dell'autovettura di proprietà; tuttavia al Ministero della guerra è riservato l'esercizio della facoltà di rientrare in possesso della macchina.

ART. 7.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo. (1043)

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo del Regio esercito, le parole: « dopo tre anni di anzianità di grado » sono sostituite dalle altre: « dopo due anni di anzianità di grado ».

Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra. (1048)

ART. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

ART. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, anno VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo approvato con Regio decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed

assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini caduti nell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

ART. 3.

Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degl'impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (1049)

ART. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, l'articolo 93 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli; in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianità;

b) si richiedono, per la promozione i periodi di comando di cui all'articolo 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro della guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;

c) si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Per il periodo di tempo previsto nel primo comma dell'articolo precedente, il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:

a) capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o più generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata in servizio permanente nominati dal Ministro per la guerra ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni, con l'avvertenza, però che il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione oppure, durante il servizio permanente ed in tempo di guerra, abbia ricoperto la carica di comandante di difesa territoriale, o di ispettore d'arma o di direttore generale presso il Ministero della guerra o cariche equivalenti da stabilirsi dal Ministro per la guerra ».

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 78 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono applicabili agli ufficiali fuori quadro, fuori organico od in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio che, dal 1° settembre 1939-XVII, siano stati impiegati presso enti, comandi od unità approntati o mobilitati.

ART. 5.

Nell'articolo 126 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, dopo le parole « od il corso valutativo » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 1940 ».

ART. 6.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale guerra, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 (limitatamente alla sospensione dell'applicazione degli articoli 31 e 36), e negli articoli 96 e 97 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

ART. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito. (1044)

ART. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono apportate le aggiunte e varianti che seguono.

ART. 2.

L'articolo 134 è sostituito dal seguente:

« I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facoltà di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1°) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

2°) abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

3°) non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralità e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere;

4°) se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà, ovvero in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero;

5°) sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento vo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre:

- a) una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) eventuale titolo di studio ».

ART. 3.

L'articolo 138 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la guerra ha la facoltà di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con ferma di anni due.

« I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, un'indennità giornaliera di lire due.

« L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

« Al termine della ferma biennale sarà corrisposto agli specializzati un premio di lire mille. In caso di proscioglimento o di commutazione di ferma disposti dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

« In caso di morte del militare, tali quote vengono corrisposte agli eredi.

« Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze ».

ART. 4.

L'articolo 143 è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i

graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze di servizio ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 147 è aggiunto il seguente:

« *Art. 147-bis.* — I volontari specializzati di cui all'articolo 138, possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.

« Con la prima rafferma l'indennità giornaliera di specializzazione viene portata a lire tre; con la seconda a lire quattro; con la terza e successive a lire cinque.

« Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di lire mille ».

ART. 6.

L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

« Al militare rafferma con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, diventa fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per il quale ottenne la rafferma spettano tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

« La stessa quota di indennità spetta agli eredi del rafferma con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

« Allo specializzato rafferma che, per sopraggiunta inabilità fisica, cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

« In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi ».

ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 15 novembre 1939-XVIII.

